



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2021–2024



Indice

1	Introduzione	3
2	Visione	4
3	Obiettivi e misure	5
3.1	Prevenzione	5
3.2	Identificazione e repressione	9
3.3	Dimensione internazionale	12
4	Considerazioni conclusive	15

1 Introduzione

La Svizzera è a giusto titolo orgogliosa della qualità delle proprie istituzioni e della propria gestione governativa e amministrativa, un fattore importante che la rende competitiva a livello internazionale e le conferisce un vantaggio rispetto ad alcuni concorrenti.¹ Ma lo Stato svizzero gode soprattutto di un livello di fiducia molto elevato da parte dei suoi cittadini e cittadine in virtù del fatto che individui e imprese si fidano della capacità delle autorità di condurre un'azione giusta e giudiziosa.² Questa fiducia, che è il risultato della gestione governativa e amministrativa che essa stessa favorisce, potrebbe essere gravemente danneggiata dalla corruzione. Anche la reputazione internazionale della Svizzera ne risentirebbe.

Un'amministrazione statale è sempre esposta al rischio di corruzione, contro il quale la Svizzera si è attrezzata in vari modi. Fondamentale è il controllo del potere attraverso elezioni e votazioni democratiche e la separazione dei poteri. L'Amministrazione svizzera è soggetta alla vigilanza del Consiglio federale, all'alta vigilanza del Parlamento e alla giurisdizione amministrativa. I dipartimenti dispongono di procedure di audit interne e sono sottoposti a verifiche indipendenti da parte del Controllo federale delle finanze (CDF). Il principio della trasparenza e la libertà di stampa permettono a persone esterne di farsi una propria idea dell'Amministrazione, e di diffonderla. Infine, si applicano norme rigorose – dal giuramento o promessa solenne di magistrati e magistrato al Codice di comportamento dell'Amministrazione federale. Sistemi di controllo interni, controlli di sicurezza relativi alle persone, organi di segnalazione e servizi di consulenza completano il dispositivo che contribuisce a garantire la qualità e l'integrità dell'attività dello Stato.

Pur essendo la prima nel suo genere, la presente strategia poggia quindi su basi solide ed è l'espressione di un impegno improntato a un costante miglioramento, non una reazione a una situazione di crisi. Il Consiglio federale l'ha voluta perché intende sviluppare progressivamente il dispositivo svizzero di lotta alla corruzione in settori specifici, senza perdere di vista il quadro generale.

La Strategia, riferita al periodo 2021–2024 e circoscritta essenzialmente al settore di competenza del Consiglio federale, fissa obiettivi e indica misure di attuazione. Queste si rivolgono quindi direttamente all'Amministrazione federale, ma il Consiglio federale spera che abbiano un effetto indiretto anche su altre cerchie, per esempio attraverso la gestione delle unità della Confederazione rese autonome, dando l'esempio ai Cantoni o con l'impegno nella lotta alla corruzione a livello internazionale. Poiché la corruzione nasce spesso nei punti di intersezione tra interessi pubblici e privati, non può essere impedita o gestita unicamente dallo Stato. Il Consiglio federale si aspetta quindi che anche il settore privato e la società civile affrontino la lotta alla corruzione come una sfida comune.

1 Nel «Global Competitiveness Report 2019» del WEF la Svizzera si colloca al 6° posto su 141 Paesi nella categoria «Istituzioni», e nell'«IMD World Competitiveness Ranking 2019» addirittura al 4° posto nella categoria «Efficienza governativa».

2 OCSE (2015), «La confiance dans les pouvoirs publics», in *Panorama des administrations publiques 2013*, OECD Publishing, Parigi, https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/panorama-des-administrations-publiques-2013/la-confiance-dans-les-pouvoirs-publics_gov_glance-2013-7-fr.

2 Visione

- *In Svizzera i cittadini e le cittadine possono contare su autorità e amministrazioni liberi da corruzione.*
- *Confederazione, Cantoni e Comuni combattono insieme la corruzione e imparano gli uni dagli altri.*
- *La piazza economica svizzera è nota in tutto il mondo per la sua integrità e non è quindi attrattiva per i valori patrimoniali di provenienza illecita.*
- *La cooperazione internazionale della Svizzera pone in primo piano la lotta alla corruzione in tutti i settori di attività.*

3 Obiettivi e misure

3.1 Prevenzione

I casi di corruzione, che ogni tanto si guadagnano le prime pagine dei giornali, non sono un fenomeno quotidiano in Svizzera. Nel confronto internazionale, il nostro Paese si distingue per la grande fiducia dei suoi cittadini e cittadine nelle autorità e per l'affidabilità della sua Amministrazione. Per mantenere queste buone premesse iniziali si deve puntare anche sulla prevenzione, facendo in modo che il tasso di corruzione e la percezione della corruzione rimangano bassi, perché laddove vi è la convinzione comune che la corruzione sia un fatto eccezionale raro, questa non diventa la regola e i freni inibitori la tengono lontana.





Grafico 1: La Svizzera nell'indice di percezione della corruzione (Corruption Perception Index)
(Fonte: Transparency International)

Come mostra il grafico, la Svizzera si colloca nel gruppo di testa dei 180 Paesi esaminati nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International, e mantiene un punteggio costante. L'indice riflette la percezione della corruzione nel settore pubblico (0 = corruzione dilagante, 100 = totale assenza di corruzione) e si basa su varie fonti di dati, principalmente sondaggi tra esperti ed esponenti del mondo economico.

Obiettivo 1: Sensibilizzazione

Tutti i funzionari pubblici e gli impiegati della Confederazione garantiscono che l'adempimento dei loro compiti pubblici non sia pregiudicato da interessi privati.

Situazione iniziale:

Gli impiegati della Confederazione si identificano in larga misura con il datore di lavoro (Confederazione) e con i compiti loro assegnati. Tuttavia, in alcuni casi gli interessi privati (p. es. relazioni amichevoli, occupazioni accessorie, investimenti privati di capitale) possono avere un'influenza sconsigliata sull'attività dell'Amministrazione ed entrare in conflitto con interessi sovraordinati. Il Consiglio federale ha definito i principali obblighi del personale nell'ordinanza sul personale federale (OPers)³ e ha emanato un [Codice di comportamento dell'Amministrazione federale](#) .

Misure:

1. I capi dei dipartimenti e i quadri di grado più elevato danno il buon esempio e ricordano puntualmente ai loro collaboratori e collaboratrici gli obblighi del personale ai sensi dell'OPers e del Codice di comportamento dell'Amministrazione federale.
2. Chi ha responsabilità direttive fa in modo che i collaboratori e le collaboratrici subordinati conoscano le basi giuridiche per l'adempimento dei loro compiti e siano consapevoli dell'interesse pubblico.
3. Tutte le occupazioni accessorie soggette all'obbligo di notifica sono registrate nel dossier personale e puntualmente aggiornate.
4. Nell'ambito del ciclo di gestione (colloquio con il collaboratore) occorre verificare almeno una volta all'anno se esistono conflitti di interesse e, in caso affermativo, vanno concordate opportune misure.
5. Il personale con funzioni direttive viene sensibilizzato in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito della formazione e del perfezionamento.

Obiettivo 2: Approccio basato sul rischio

Le unità amministrative sono consapevoli dei rischi specifici di corruzione cui sono esposte e prestano particolare attenzione alle attività e ai settori di compiti particolarmente a rischio.

Situazione iniziale:

Non tutte le funzioni delle unità amministrative della Confederazione sono esposte in egual misura ai rischi di corruzione. Tuttavia, visto che questi non sono stati classificati in base alle funzioni, non è possibile adottare misure preventive mirate e applicarle alle unità amministrative o alle funzioni particolarmente esposte ai rischi.

I rischi di corruzione sorgono nel punto di intersezione tra il sistema di controllo interno (SCI), che si concentra sui rischi operativi dei processi aziendali finanziariamente rilevanti, e la gestione del rischio. La prevenzione della corruzione può quindi basarsi sulle strutture esistenti.

Misure:

6. Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (GLID Lotta alla corruzione) sviluppa – a complemento dello SCI – linee guida per individuare le funzioni all'interno dell'Amministrazione federale particolarmente esposte ai rischi di corruzione.
7. Il Consiglio federale esamina l'eventualità di modificare le disposizioni esistenti affinché i titolari di funzioni che comportano rischi elevati di corruzione possano essere sottoposti, a intervalli irregolari, a controlli di sicurezza più estesi relativi alle persone.
8. Nell'ambito di uno studio si esamina la possibile configurazione di un obbligo di notifica di valori patrimoniali, investimenti di capitale e passività molto ingenti per i titolari di funzioni maggiormente esposte a rischi di corruzione.
9. Ogni unità amministrativa designa una persona (p. es. risk coach) o un ufficio (p. es. compliance office) incaricati di fornire consulenza in materia di prevenzione della corruzione ai responsabili gerarchici.
10. Per evitare conflitti d'interesse nel passaggio da funzioni pubbliche a funzioni private ci si appella sempre più frequentemente all'articolo 94b OPers (accordo su un periodo di attesa).

³ Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3).

Obiettivo 3: Trasparenza

La Confederazione garantisce trasparenza per creare e mantenere la fiducia.

Situazione iniziale:

Il principio della trasparenza dell'Amministrazione è stato introdotto nel 2006 ed è considerato ora uno strumento collaudato per controllare l'operato dell'apparato pubblico. Tuttavia, per accedere a molte informazioni bisogna farne richiesta o inoltrare un'apposita domanda. Nel processo di digitalizzazione (e-government) si tratterà di rafforzare ulteriormente la fiducia nelle autorità attraverso l'apertura e la trasparenza, e andrà sfruttato meglio il potenziale dei dati aperti (*open data*).

Misure:

11. Le unità amministrative informano gli interlocutori privati in merito alle regole che si applicano al proprio personale nei rapporti con privati (p. es. riguardo all'accettazione di inviti e regali) e chiedono anche ai loro mandatari di attenersi.
12. L'Amministrazione federale pubblica di sua iniziativa informazioni che spesso vengono divulgate per dare seguito a richieste basate sul principio di trasparenza.
13. La Confederazione valuta se ampliare la banca dati dei sussidi federali affinché i beneficiari possano essere identificati in modo più trasparente.
14. La Confederazione esamina quali misure adottare per migliorare la trasparenza degli aventi economicamente diritto a immobili e persone giuridiche.

Obiettivo 4: Unità della Confederazione rese autonome

Le aziende autonome e gli istituti federali sono un modello in termini di integrità e trasparenza.

Situazione iniziale:

Diversi compiti della Confederazione non sono svolti dall'Amministrazione federale centrale, bensì sono stati delegati ad aziende e istituti federali⁴. Il Consiglio federale vuole fare in modo che la Confederazione, in quanto proprietaria di queste aziende, dia l'esempio in termini di gestione aziendale responsabile (compresa la prevenzione della corruzione)⁵. Con il suo rapporto sul governo d'impresa del 2006⁶ e il suo rapporto supplementare del 2009⁷, l'Esecutivo ha definito i principi per l'organizzazione e la gestione di queste organizzazioni, e nel giugno del 2019 ha deciso di rafforzare ulteriormente, nel settore della compliance, l'obbligo delle aziende di rendere conto alla Confederazione⁸. A livello internazionale, l'OCSE ha raccomandato ai suoi membri di chiarire cosa si aspettano dalle imprese statali nel campo della lotta alla corruzione e dell'integrità⁹.

Misure:

15. In occasione del prossimo adeguamento, il Consiglio federale integrerà gli obiettivi strategici in materia di compliance delle unità della Confederazione rese autonome, tenendo conto degli standard nazionali e internazionali.
16. I dipartimenti competenti verificano se vengono emanati codici di comportamento per la gestione degli interessi e attuate misure di sensibilizzazione.

4 Unità della Confederazione rese autonome gestite secondo l'art. 8 cpv. 5 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), concernente gli obiettivi strategici.

5 Cfr. cap. 2.2 e misura B.3 nel [documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese](#) ³, del 1° aprile 2015 (in francese).

6 Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione, del 13 settembre 2006, [FF 2006 7799](#) ³.

7 Rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d'impresa, del 25 marzo 2009, [FF 2009 2225](#) ³.

8 [Decisione del 26 giugno 2019 del Consiglio federale](#) ³.

9 OCSE (2019), [Lignes Directrices sur l'Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Entreprises Publiques](#) ³.

Obiettivo 5: Federalismo

Confederazione, Cantoni e Comuni combattono la corruzione insieme e imparano gli uni dagli altri.

Situazione iniziale:

Cantoni e Comuni devono affrontare sfide simili a quelle della Confederazione nel campo della prevenzione della corruzione, sviluppano soluzioni in modo autonomo e sono interessati a condividere le esperienze. A tal fine, nel 2018 il GLID Lotta alla corruzione ha creato, in collaborazione con la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la rete d'informazione della Confederazione e dei Cantoni sul tema della corruzione, che si riunisce regolarmente.

Misure:

17. Attraverso la sua rete d'informazione, il GLID Lotta alla corruzione garantisce che la Confederazione e i Cantoni prendano reciprocamente atto delle buone pratiche e delle riforme derivate dai casi di corruzione, e ne verifichino l'applicabilità.
18. Questa rete d'informazione collabora con la comunità scientifica e con le organizzazioni interessate del mondo economico e della società civile per raccogliere e diffondere le buone pratiche.
19. I servizi federali con competenze tecniche nel settore sostengono manifestazioni informative e formative sulla prevenzione e sulla lotta alla corruzione a livello cantonale e comunale.

3.2 Identificazione e repressione

Una società completamente libera dalla corruzione è altrettanto utopistica che una società senza crimini. Bisogna quindi fare in modo che, laddove vengano commessi reati di corruzione, sia anche fortemente probabile che vengano scoperti. Il problema dei reati di corruzione è che autori attivi e passivi sono complici, i danni diffusi e spesso compiuti all'insaputa delle vittime. Pertanto, i denunciatori con conoscenze di insider hanno un ruolo cruciale nel portare alla luce tali reati. Affinché i cittadini e le cittadine non perdano la fiducia nello Stato di diritto è essenziale che le accuse di corruzione non finiscano in un nulla di fatto, bensì siano oggetto di indagini e chiarimenti da parte delle autorità competenti.



Grafico 2: Condanne per reati di corruzione ai sensi del CP
(Fonte: Ufficio federale di statistica UST)

Come mostra il grafico, in Svizzera il numero medio annuo di condanne per reati di corruzione ai sensi del Codice penale¹⁰ è pari a 16, nella media di lungo periodo.




Grafico 3: Segnalazioni ricevute dal CDF
(Fonte: Controllo federale delle finanze CDF)

Il numero di segnalazioni pervenute al CDF è fortemente aumentato dal 2016 in seguito alla creazione della piattaforma di denuncia (www.whistleblowing.admin.ch) entrata in funzione il 1° giugno 2017. Nel 2019 il 44 per cento delle segnalazioni proveniva da impiegati della Confederazione.

¹⁰ Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), titolo diciannovesimo e art. 168 e 281. Il picco nel 2015 è dovuto all'incremento di decreti d'accusa in relazione con un singolo caso di frode.

Obiettivo 6: Identificazione

Gli informatori non devono temere ritorsioni in seno all'Amministrazione federale.

Situazione iniziale:

In Svizzera c'è una certa riluttanza a segnalare sospetti di corruzione. Numerosi uffici federali e aziende hanno istituito organi di segnalazione interni e il CDF gestisce per la Confederazione un apposito ufficio al quale si possono inviare anche segnalazioni anonime. Agli impiegati che segnalano un caso sospetto in buona fede, la Confederazione offre protezione contro eventuali ritorsioni. Nel settore privato non esistono invece attualmente disposizioni di legge generalmente applicabili sulla protezione dei denunciati. Il «whistleblowing» comporta quindi ancora rischi imponderabili.

Misure:

20. Nell'ambito dei corsi per funzioni direttive, la gestione aperta e costruttiva di irregolarità e conflitti viene curata e promossa in maniera mirata (cultura di speak-up).
21. La Confederazione informa tutti i collaboratori e le collaboratrici che entrano in servizio sugli obblighi di notifica previsti dalla legge sul personale federale, sui servizi esistenti ai quali inoltrare le segnalazioni nonché sulle procedure per i denunciati e la loro protezione da eventuali ritorsioni.
22. La Confederazione chiede ai propri mandatari (aziende, organizzazioni non governative ecc.) di designare nel contratto l'organo di segnalazione e di proteggere i denunciati. Da parte sua, garantisce che i mandatari non subiscano ritorsioni se segnalano al CDF sospetti di corruzione in seno alla Confederazione.
23. L'Amministrazione federale e le unità rese autonome sono favorevoli all'assunzione di persone che hanno denunciato dei casi agendo in conformità con la legge.

Obiettivo 7: Indagine

Le autorità giudiziarie e le autorità di vigilanza dispongono di efficaci strumenti per perseguire i reati di corruzione.

Situazione iniziale:

Volendo mettere a punto strumenti innovativi di lotta alla corruzione, alcuni Stati hanno invertito l'onere della prova, cosicché può capitare che un pubblico ufficiale si renda colpevole di «arricchimento illecito» (ai sensi dell'art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione¹¹) se non è in grado di giustificare ragionevolmente un aumento sostanziale dei suoi beni. In Svizzera vi è inversione dell'onere della prova in caso di confisca mediante procedimento amministrativo di valori patrimoniali di persone politicamente esposte (PEP) all'estero¹². Nel Regno Unito, PEP straniere possono ora essere sollecitate mediante un «unexplained wealth order» a dimostrare la legittima provenienza dei loro valori patrimoniali. I benefici di questo strumento devono ancora essere dimostrati.

In altri Paesi sono state introdotte normative sui pentiti, strumento rivelatosi efficace nella lotta contro la corruzione, perché costituisce un incentivo ad autodenunciarsi e premia la volontà di chi collabora. In Svizzera questo strumento è stato usato finora per accordi sulla concorrenza e in casi di criminalità organizzata.

Sebbene il numero relativamente contenuto di reati di corruzione scoperti in Svizzera indichi che non vi è molta necessità di intervenire, va tenuto presente che, a causa della bassa propensione a denunciare, i casi che rimangono sommersi sono numerosi e che le autorità giudiziarie svizzere sono messe a dura prova anche da casi di corruzione internazionale.

¹¹ RS 0.311.56.

¹² Art. 15 della [legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero](#) (LVP, RS 196.1).

Misure:

24. Il GLID Lotta alla corruzione osserva le esperienze di altri Paesi che, in caso di sospetti concreti di corruzione, chiedono alle persone straniere politicamente esposte di dimostrare la provenienza lecita dei loro averi patrimoniali, e ne esamina vantaggi e svantaggi alla luce dei principi dello Stato di diritto.
25. Il Gruppo di lavoro esamina quali incentivi potrebbero indurre maggiormente le persone fisiche e giuridiche ad autodenunciarsi in caso di reati di corruzione.

Obiettivo 8: Sanzione

I reati di corruzione sono perseguiti in modo coerente e puniti con sanzioni adeguate.

Situazione iniziale:

Gli esperti ritengono che la pressione del perseguimento penale e le sanzioni imposte da altri Stati (segnatamente Stati Uniti e Regno Unito) siano più rilevanti per le imprese attive a livello internazionale con sede in Svizzera rispetto alle pene meno severe previste dal diritto penale svizzero. È vero che le imprese possono essere ritenute responsabili delle loro carenze organizzative anche in Svizzera, ma solo in alcuni settori l'autorità di vigilanza, per esempio la FINMA, può ordinare e imporre misure correttive di tipo organizzativo. La legislazione sugli appalti pubblici riveduta¹³ consente alle autorità incaricate degli acquisti pubblici della Confederazione di escludere dalle commesse pubbliche gli offerenti nazionali ed esteri condannati per corruzione con sentenza passata in giudicato¹⁴. La Confederazione ha anche il potere di impedire a persone sospettate di corruzione di prendere domicilio in Svizzera, poiché nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza ha diritto di veto contro decisioni cantonali positive in materia di soggiorno e domicilio di stranieri.

Misure:

26. Nell'attuare la legislazione sugli appalti pubblici riveduta, i committenti si avvalgono della possibilità di escludere temporaneamente dalle gare pubbliche gli offerenti oggetto di una condanna per corruzione passata in giudicato.
27. La Confederazione esamina se le sanzioni previste per le persone giuridiche coinvolte in reati di corruzione sono sufficientemente efficaci per garantire l'effettiva eliminazione delle carenze organizzative all'interno delle imprese inadempienti.
28. La Svizzera evita di concedere il permesso di soggiorno o di domicilio a persone politicamente esposte e ai loro familiari se sussistono indizi concreti che i loro averi patrimoniali provengono dalla corruzione.

¹³ [Legge federale sugli appalti pubblici \(LAPub\)](#), del 21 giugno 2019, FF 2019 3751.

¹⁴ Non è necessario attendere una condanna passata in giudicato dell'offerente in questione o dei suoi organi. Sono sufficienti sospetti fondati, come l'apertura di un'indagine da parte delle autorità di perseguimento penale. Cfr. Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici del 15 febbraio 2017, FF 2017 1587.

3.3 Dimensione internazionale

La corruzione può anche essere endemica in molti Paesi, ma ciò non significa che vada accettata come se fosse un fatto normale. Le norme internazionali obbligano tutti gli Stati a combattere la corruzione, e questo rispecchia anche le aspettative della popolazione. Vi sono in tutto il mondo istituzioni, organizzazioni e persone che si battono per il rispetto della legge, il buongoverno e una gestione pulita degli affari, con le quali è possibile cooperare per raggiungere gli obiettivi comuni. Anche la politica estera della Svizzera si impegna per il raggiungimento di tali obiettivi. La Strategia di politica estera 2020–2023 riconosce che in molte regioni la corruzione è un ostacolo alla prosperità e alla giustizia. Ribadisce pertanto la volontà del nostro Paese di lottare contro la corruzione sostenendo lo Stato di diritto, il buongoverno e condizioni quadro favorevoli anche a livello internazionale.




Grafico 4: Percezione della corruzione nel mondo (2019)
(Fonte: Transparency International)

Dalla mappa emerge che la maggior parte dei Paesi emergenti e in via di sviluppo è più colpita dal fenomeno della corruzione di quanto non lo siano gli Stati membri dell'OCSE. La corruzione è percepita in maniera particolarmente forte nelle zone di crisi e di guerra. I dati statistici mostrano inoltre una forte correlazione tra la percezione della corruzione e il grado di sviluppo (misurato in base al PIL pro capite).

Obiettivo 9: Settore privato

Pratiche commerciali oneste non costituiscono uno svantaggio competitivo neanche nei mercati esteri.

Situazione iniziale:

Corrompere pubblici ufficiali stranieri è vietato anche dal diritto svizzero. La maggior parte delle aziende svizzere che operano a livello internazionale si impegna ad adottare pratiche commerciali oneste e riduce al minimo i rischi in materia di compliance, ma occasionalmente deve far fronte a richieste di tangenti sui mercati esteri. Se le attività di supervisione e la giustizia falliscono, può capitare che riesca a imporsi un concorrente senza scrupoli; dall'altro lato, un'azienda seria con una reputazione irreprensibile sarà meno esposta, in futuro, alle pretese di funzionari corrotti. Se le aziende svizzere sono e vogliono essere conosciute in tutto il mondo per la loro integrità, la reputazione rappresenta anche un bene collettivo che vale la pena preservare. Ma la reputazione associata alla piazza economica svizzera può essere in ogni momento danneggiata dal comportamento di singole società e dei loro agenti. Un danno reputazionale può derivare anche dalle federazioni sportive internazionali con sede in Svizzera, che catalizzano l'attenzione dei media. Molte di queste (ma non tutte) hanno iniziato ad affrontare insieme i problemi di corruzione nella governance nell'ambito del Partenariato internazionale contro la corruzione nello sport (IPACS, International Partnership Against Corruption in Sport), al quale partecipa anche la Svizzera.

Misure:

29. La Confederazione informa le imprese che operano all'estero su norme e standard di prevenzione e di lotta alla corruzione, e le sostiene nell'attuarle.
30. La Promozione delle esportazioni della Confederazione offre alle aziende svizzere una verifica dell'integrità di potenziali agenti di vendita o partner di distribuzione.
31. Se necessario, la Confederazione concede la protezione consolare alle imprese svizzere che devono far fronte a richieste di tangenti all'estero.
32. La Svizzera si impegna affinché il divieto di corruzione all'estero venga applicato con coerenza anche dai Paesi di provenienza dei principali concorrenti delle imprese svizzere.
33. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi internazionali tesi ad aumentare la trasparenza nel settore delle materie prime, compreso il loro commercio.
34. Il Consiglio federale incoraggia le federazioni sportive internazionali a partecipare al Partenariato internazionale contro la corruzione nello sport (IPACS).

Obiettivo 10: Cooperazione giudiziaria e di polizia

La Svizzera è considerata un partner affidabile nella lotta alla corruzione.

Situazione iniziale:

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'integrità della piazza finanziaria svizzera e negli ultimi anni si è adoperato con determinazione per individuare tempestivamente i rischi e migliorare le misure antiriciclaggio. Ciononostante, molti si ostinano a credere che la Svizzera sia un rifugio sicuro anche per i proventi della corruzione. Fintanto che questa immagine persisterà, in Svizzera continueranno ad affluire flussi finanziari illegali che graveranno sia sulla piazza finanziaria sia sull'apparato giudiziario del nostro Paese. In circa un quarto di tutti i casi di riciclaggio di denaro segnalati e sottoposti a inchiesta il reato preliminare era un reato di corruzione¹⁵. La maggior parte dei casi è transnazionale e può essere risolta solo attraverso la cooperazione internazionale.

Misure:

35. Le autorità di polizia svizzere partecipano sempre più spesso allo scambio di informazioni della polizia su casi di corruzione internazionale, per esempio nell'ambito del Centro di coordinamento internazionale contro la corruzione (IACCC, Anti-Corruption Coordination Centre).
36. Nei casi di corruzione, le autorità federali competenti si adoperano attivamente per trasmettere spontaneamente le informazioni. Sono inoltre favorevoli all'istituzione di organi investigativi comuni anche con Paesi extraeuropei.
37. Se necessario, la Svizzera fornisce assistenza tecnica specialistica agli Stati che richiedono assistenza giudiziaria.
38. Nell'ambito della restituzione e dell'utilizzo di valori patrimoniali confiscati in casi di corruzione, la Svizzera agisce secondo i principi riconosciuti a livello internazionale (*principi GFAR*).

15 Cfr. National Risk Assessment (NRA): La corruption comme infraction préalable au blanchiment d'argent. [Rapport du groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme](#) (GCBF), aprile 2019.

Obiettivo 11: Cooperazione internazionale

La Svizzera coordina la cooperazione internazionale e la protezione dei diritti umani con la lotta alla corruzione.

Situazione iniziale:

A livello globale, la corruzione è un'enorme sfida per lo sviluppo sostenibile e per la realizzazione dei diritti umani. Essa mina infatti la certezza del diritto e priva lo Stato di importanti risorse da destinare ai compiti fondamentali. A soffrirne maggiormente sono i più poveri. La corruzione ai vertici dello Stato e del Governo è anche una causa frequente di crisi politiche interne e di conflitti: mette in pericolo la sicurezza, la democrazia e la pace.

La Svizzera combatte la corruzione con diversi strumenti di politica estera, in particolare con la Strategia CI 2021–2024¹⁶. Promuove così il buongoverno e lo Stato di diritto e rafforza la società civile, tenendo conto anche del fatto che non solo gli Stati, ma anche le organizzazioni multilaterali e le banche di sviluppo nonché il settore privato, le organizzazioni non governative e il mondo scientifico, sono esposti al rischio di corruzione.

Misure:

39. Nell'ambito della sua attività di politica estera, il Consiglio federale si impegna con coerenza a favore dell'attuazione delle norme di diritto internazionale esistenti nel campo della lotta alla corruzione. Nei forum bilaterali e multilaterali pone l'accento, a livello politico, sulle raccomandazioni formulate sulla base delle valutazioni dei Paesi.
40. Nei Paesi partner la Svizzera promuove la creazione di istituzioni responsabili e trasparenti e l'applicazione delle procedure anticorruzione previste. A tal fine, sostiene le autorità nazionali che combattono la corruzione, gli organismi di vigilanza e i media indipendenti, e promuove il rafforzamento della società civile. Promuove la governance digitale, procedure doganali moderne, la gestione del budget e delle spese per gli acquisti pubblici e gli investimenti, e rafforza i controlli finanziari interni ed esterni.
41. Le unità amministrative coinvolte nell'attuazione della strategia CI verificano sistematicamente il rischio di corruzione in tutti i progetti e programmi, obbligano contrattualmente le organizzazioni partner ad adottare misure preventive e reagiscono a qualsiasi indizio di corruzione con provvedimenti e sanzioni adeguati. Ove possibile, si appoggiano ai dispositivi esistenti delle organizzazioni partner.
42. La Svizzera promuove lo scambio di competenze ed esperienze tra esperti in materia di diritti umani e di lotta alla corruzione, affinché possano conoscere e utilizzare gli strumenti internazionali esistenti.

¹⁶ Messaggio concernente la strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 (Strategia CI 2021–2024) del 19 febbraio 2020. FF 2020 2313. Due dei dieci sotto-obiettivi strategici promuovono esplicitamente il miglioramento della governance nei Paesi partner.

4 Considerazioni conclusive

Con la sua strategia contro la corruzione il Consiglio federale definisce i capisaldi vincolanti per l'Amministrazione federale. Questa strategia può servire anche come quadro di orientamento o di ispirazione per altri portatori di interesse, tra cui Cantoni, città e Comuni, nonché per il settore privato, la comunità scientifica e le organizzazioni non governative.

Gli obiettivi definiti nella strategia hanno carattere generale e indicano la direzione da seguire. Il GLID Lotta alla corruzione è responsabile del monitoraggio e promuove l'attuazione delle misure organizzando lo scambio di informazioni sui progressi compiuti e incoraggiando la collaborazione tra gli uffici federali competenti. Organizza a tal fine workshop su singoli obiettivi e può formulare raccomandazioni su come raggiungerli.

La strategia segue il consueto orizzonte temporale di quattro anni (2021–2024). Il DFAE ne farà valutare l'attuazione nel 2024, dando incarico a un organismo indipendente che dovrà chiarire in che misura i provvedimenti vengono effettivamente attuati e se si rivelano efficaci.

Sono già numerose le verifiche cui si sottopone la Svizzera per far esaminare l'efficacia delle sue attività di lotta alla corruzione, per esempio quelle svolte nell'ambito dell'ONU, dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (GRECO = Groupe d'Etats contre la corruption). Tali verifiche forniscono alla Svizzera un'analisi critica e una serie di impulsi, alcuni dei quali sono stati integrati nella presente strategia. L'operato del GLID Lotta alla corruzione è stato e viene monitorato in chiave critica dal CDF. Più accurata è la misurazione dell'efficacia, in particolare in termini di risorse necessarie (efficienza), più preciso sarà il bilancio alla fine del periodo di valutazione.

La Svizzera gode di un'ottima reputazione in tutto il mondo anche grazie al tasso di corruzione molto basso, misurato in base alla percezione dall'esterno, che va consolidato facendo in modo che gli strumenti necessari siano adattati agli sviluppi e alle sfide della politica interna ed estera (p. es. la digitalizzazione) e secondo il principio della proporzionalità.

Alla fine del 2024 il Consiglio federale farà un bilancio della strategia e deciderà se e come svilupparla ulteriormente.

Colophon

Editore:
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
3003 Berna
www.dfae.admin.ch

Data di pubblicazione:
25.11.2020

Impaginazione:
Team audiovisivo, Comunicazione DFAE

Foto di copertina:
Servizi del Parlamento, CH-3003 Berna

Ordinazioni:
publikationen@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.
Può essere scaricata all'indirizzo www.eda.admin.ch/publicazioni

Berna, 2020 / © DFAE

